COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (1631) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 4

BRICCOLA ITALO, *Relatore* 3

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 3, 4

PAG.

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 4

Disegno di legge (Rinvio della discussione):

Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento

PAG.

dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975 (1676) . . 5

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 5

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il quinquennio 1979-1983 (*Approvato dal Senato*) (1859)

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 5

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 5

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 6

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici (*Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1182-*B*) 6

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 6, 7

BRICCOLA ITALO, *Relatore* 6

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 7

SASTRO EDMONDO 6

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 10

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (1631).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri ».

L'onorevole Briccola ha facoltà di svolgere la relazione.

ITALO BRICCOLA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame si propone di adeguare la vigente normativa italiana in materia (legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142) alla direttiva comunitaria n. 82/489 del 19 luglio 1982. Le direttive attuate comportano, essenzialmente, misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri, così come recita il titolo del provvedimento n. 1631 e che, in definitiva, tende ad agevolare la mobilità dei parrucchieri all'interno della Comunità. L'adeguamento alle norme comunitarie viene effettuato attraverso le disposizioni di cui all'articolo unico del disegno di legge in esame che, nella sostanza, riproduce la norma della direttiva comunitaria.

Per quanto riguarda la designazione dell'autorità competente per potere esercitare negli Stati membri, il disegno di legge nulla aggiunge alla vigente normativa, cioè all'articolo 3 della legge n. 161 che attribuisce al sindaco il relativo potere, sentita la commissione prevista dall'articolo 2-*bis* della medesima legge.

Preannuncio la presentazione di due emendamenti al disegno di legge in esame.

Al primo comma dell'articolo 1, propongo di sostituire le parole « nell'articolo 2, secondo comma, lettera *c*) » con le parole « alla fine dell'articolo ».

L'altro emendamento è al secondo comma dell'articolo unico: alla parola « Comunità » aggiungere le seguenti « di origine o di provenienza ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero anzitutto sottolineare la natura di questo provvedimento che deve essere letto in relazione alle norme contenute nella legge-quadro dell'artigianato, in discussione presso la XII Commissione.

In base alla legge del 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, la qualificazione professionale va dimostrata o dalla partecipazione ai corsi di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, o da un qualsiasi precedente esercizio del mestiere in qualità di artigiano indipendente ovvero dall'esercizio, per almeno due anni, in qualità di artigiano collaboratore o lavoratore subordinato. Esiste, quindi, una serie di situazioni par-

ticolari, come, appunto, quella dei parrucchieri, per le quali l'accesso alla professione è subordinato al possesso di alcuni requisiti, alcuni dei quali sono oggettivi, cioè riguardano condizioni igieniche del locale, altri sono da accertare da parte del sindaco del comune in cui si intende svolgere l'attività, ed altri ancora sono prevalentemente soggettivi.

Ho inteso sottolineare questo aspetto del provvedimento al fine di portare un contributo nel momento in cui, recependo la direttiva comunitaria, consentiamo a parrucchieri di altri Stati di poter esercitare la loro professione nel nostro paese senz'altro requisito se non quello di accertare che tale professione essi potevano già svolgere nel loro paese di origine.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Nell'articolo 2, secondo comma, lettera *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è aggiunto il seguente periodo:

« Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente articolo 1 ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla prima riga dell'articolo unico, sostituire le parole: Nell'articolo 2, secondo comma, lettera *c*), *con le seguenti*: Alla fine dell'articolo 2.

Alla quart'ultima riga, dopo la parola: Comunità, *aggiungere le seguenti*: di origine o di provenienza.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento alla prima riga dell'articolo unico.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo alinea.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri » (1631).

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Borghini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Cuffaro, Donazzon, Fausti, Ferrari Silvestro, Giovannini, Grassucci, Merloni, Napoli, Olivi, Orsenigo, Picchetti, Provantini, Righi, Rocchi, Rossi, Sangalli, Sastro, Viscardi.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975 (1676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 10 agosto 1974, numero 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975 ».

Rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta, non avendo la V Commissione espresso finora il relativo parere.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il quinquennio 1979-1983 (Approvato dal Senato) (1859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il quinquennio 1979-1983 », già approvato dal Senato nella seduta del 28 giugno 1984.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 16.400 milioni, quale contributo posto a carico dell'Italia in ragione di lire 1.100 milioni per l'anno 1979, di lire 3.600 milioni rispettivamente per gli anni 1980, 1981 e 1982 e di lire 4.500 milioni per l'anno 1983, in attuazione delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 287/73/CECA, n. 1613/77/CECA e 896/82/CECA.

Al complessivo onere, valutato in lire 16.400 milioni, si provvede nell'anno 1984 a carico del fondo iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando, quanto a lire 4.500 milioni, l'apposito stanziamento e, quanto a lire 11.900 milioni, parte dell'accantonamento predisposto per il traforo del Monte Croce Carnico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo unico, dopo le parole: n. 1613/77/CECA, *aggiungere le seguenti*: n. 3058/79/CECA.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole a tale emendamento, che mira a completare il riferimento alle decisioni della Commissione delle Comunità europee.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore al primo comma dell'articolo unico.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il quinquennio 1979-1983 » (*Approvato dal Senato*) (1859).

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Borghini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Cuffaro, Donazzon, Fausti, Ferrari Silvestro, Giovannini, Grassucci, Merloni, Napoli, Olivi, Orsenigo, Picchetti, Provantini, Righi, Rocchi, Rossi, Sangalli, Sastro, Viscardi.

Discussione del disegno di legge: Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici (Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (1182-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 16 marzo 1984 e modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 luglio 1984.

L'onorevole Briccola ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

ITALO BRICCOLA, *Relatore*. Delle due modifiche che il Senato ha apportato al disegno di legge già approvato dalla nostra Commissione, una deriva dal fatto che, avendo l'altro ramo del Parlamento approvato il provvedimento l'11 luglio 1984, non aveva più senso ciò che era detto al primo comma dell'articolo 1, e cioè l'obbligo per le imprese di distribuzione di notificare e di inviare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1984. Quest'ultima data, quindi, è stata spostata al 31 dicembre 1985.

La seconda modifica riguarda le violazioni delle disposizioni concernenti i listini dei prezzi e la conseguente applicazione di sanzioni amministrative. Al punto 1), il minimo di 100 milioni di lire ivi previsti viene ridotto a 50 milioni di lire, mentre resta invariato il massimo di 500 milioni di lire per la omessa notificazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita.

Al punto 2), il minimo di 5 milioni di lire è stato portato a 10 milioni di lire ed il massimo di 50 milioni di lire a 100 milioni di lire, per il mancato rispetto delle disposizioni concernenti le indicazioni da riportare nei listini, il riferimento ai valori di mercato, l'obbligo dell'invio dei listini e delle condizioni di vendita a chiunque ne faccia richiesta.

Il relatore ritiene che il provvedimento, così come licenziato dal Senato, possa essere approvato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

EDMONDO SASTRO. Intendo, anzitutto, preannunciare il mio consenso alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Desidero, altresì, far osservare che la discussione di questo disegno di

legge iniziò nel febbraio 1982 e, causa lo scioglimento anticipato delle Camere, fu rinviata alla IX legislatura, tant'è che il Senato ha dovuto opportunamente cambiare i termini temporali in esso previsti. Ciò dimostra, ancora una volta, un ritardo governativo nei confronti di provvedimenti che potrebbero essere licenziati in tempi molto più rapidi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Nell'associarmi alle considerazioni del relatore, auspico una definitiva approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla X Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Le imprese di distribuzione che effettuano vendite dirette e vendite da magazzino dei prodotti di acciaio, ad eccezione del rottame, indicati nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1984, di notificare, e di inviare a chiunque ne faccia richiesta, i listini dei prezzi nonché le condizioni di vendita, e loro eventuali modifiche, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo dove hanno la sede principale.

Nel caso di vendite dirette le imprese possono ottemperare all'obbligo di cui al comma precedente inserendo nel proprio listino le seguenti clausole, secondo la provenienza del prodotto:

a) « i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da un prodotto della CECA sono i costi franco destinazione risultanti dal listino del produttore preso come riferimento alla conclusione della vendita, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni: »;

b) « i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da paesi le cui offerte sono oggetto di un divieto di allineamento da parte della Commissione delle Comunità europee sono i costi risultanti dal listino dell'impresa della Comunità che offre le condizioni più favorevoli franco destinazione, meno gli sconti di penetrazione accordati a tali paesi, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni: »;

c) « i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da altri paesi terzi sono i costi franco destinazione risultanti dai prezzi base all'importazione pubblicati dalla Commissione delle Comunità europee, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni: ».

Si ha vendita diretta quando, in base ai contratti di vendita conclusi tra l'impresa di produzione e l'impresa di distribuzione, da una parte, e tra l'impresa di distribuzione e l'acquirente, dall'altra, la spedizione dei prodotti sia effettuata direttamente dall'impresa di produzione al cliente dell'impresa di distribuzione secondo le istruzioni del cliente.

Tutte le altre vendite costituiscono vendite da magazzino.

Sono soggette all'obbligo di cui al primo comma le imprese di distribuzione che si approvvigionano in tutto o in parte direttamente da produttori delle Comunità europee o in paesi terzi, qualora le quantità vendute, sommate a quelle eventualmente vendute dalle imprese capogruppo, risultino, sulla base dei risultati del bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, non inferiori a 3.000 tonnellate l'anno per gli acciai speciali e a 6.000 tonnellate l'anno per tutti gli altri tipi di acciaio.

Se il fatturato raggiunge o supera, entro il 31 dicembre 1983, il tonnellaggio minimo indicato nel comma precedente, le disposizioni della presente legge si applicano a partire dall'anno successivo.

Per gli acciai speciali si intendono gli acciai non legati e gli acciai legati definiti come acciai speciali nelle voci 5.2.3 e 5.3.3 dell'EURONORM 20-74.

Sono soggette all'obbligo della notificazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita le imprese indicate nel primo comma che vendono prodotti di acciaio di cui all'allegato I del Trattato CECA dopo averli trasformati in altri prodotti di acciaio, compresi nello stesso allegato, attraverso una operazione diversa dalla laminatura.

I listini dei prezzi e le condizioni di vendita debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) prezzi base per ogni categoria di prodotti o prezzi base per qualità e categoria di prodotti;

b) gli *extra* da applicare, specificando:

1) gli *extra* per dimensioni o lunghezza;

2) le maggiorazioni per qualità e gradazioni;

3) le maggiorazioni e i ribassi di quantità per partita e/o per ordinazione specificata;

4) le tolleranze non soggette a sovrapprezzo;

5) le maggiorazioni per tolleranze ridotte;

6) tutti i sovrapprezzi e le maggiorazioni normalmente applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti;

c) luogo di consegna;

d) modo di quotazione;

e) spese connesse al modo di caricamento;

f) casi nei quali si applicano sconti, ribassi e qualsiasi altra forma di remunerazione concessi ad altri commercianti od utilizzatori;

g) condizioni di pagamento;

h) natura e importo delle tasse e degli altri oneri che si aggiungono ai prezzi di listino nelle condizioni fatte agli acquirenti.

Le imprese di distribuzione hanno la facoltà di non notificare gli sconti per prodotti declassati o di seconda scelta. In tal caso sono tenute a precisare nelle fatture il motivo del declassamento o i motivi per cui il prodotto è stato classificato di seconda scelta.

Le imprese di distribuzione hanno la facoltà di non notificare i prezzi dei prodotti per i quali le imprese di produzione siano state esonerate dall'obbligo di notificazione dei prezzi e delle condizioni di vendita secondo le disposizione delle decisioni n. 31-53 e n. 37-54 dell'Alta autorità della CECA, modificate, rispettivamente, dalle decisioni n. 72-441 e n. 21-63 dell'Alta autorità della CECA.

I listini dei prezzi e le condizioni di vendita sono applicabili a decorrere dalle ore ventiquattro del secondo giorno non festivo successivo a quello della loro notificazione all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È fatto divieto alle imprese di distribuzione dell'acciaio di includere nel prezzo richiesto all'acquirente l'importo di imposte e tasse per le quali hanno diritto ad esonero o rimborso e di applicare, nell'ambito della Comunità economica europea, condizioni diseguali ad operazioni commerciali equiparabili.

Si intendono equiparabili le operazioni commerciali che:

1) vengano concluse con acquirenti che:

a) siano in concorrenza fra loro, oppure,

b) fabbrichino prodotti uguali o simili, oppure,

c) svolgano funzioni analoghe nel campo commerciale;

2) riguardino prodotti uguali o simili;

3) non presentino differenze sensibili nelle loro caratteristiche essenziali.

Non sono equiparabili le operazioni commerciali definite in momenti diversi quando sia intervenuta una durevole modificazione dei prezzi e/o delle condizioni di vendita da parte dell'impresa.

Si considerano condizioni diseguali le concessioni, senza una corrispondente maggiorazione di prezzo, di dilazioni di pagamento più favorevoli di quelle applicate generalmente ad operazioni equiparabili. Non costituiscono condizioni diseguali le differenti condizioni riguardanti le prestazioni o l'esecuzione delle operazioni. Nell'intermediazione commerciale, è vietata l'applicazione di condizioni che comportino prezzi effettivi franco consegna inferiori a quelli delle imprese concorrenti ogni qualvolta il prezzo di vendita sia allineato sul listino di un concorrente. Si considerano franco consegna i prezzi di vendita rettificati con le maggiorazioni o tasse a carico dell'acquirente, le spese di trasporto, sconti e rimborsi. Le stesse condizioni si applicano nei casi di allineamento alle condizioni poste da imprese concorrenti di paesi estranei alla CEE nei casi di sussistenza delle effettive condizioni di concorrenza.

Alle imprese di distribuzione dell'acciaio che violino le disposizioni concernenti i listini dei prezzi e le condizioni di vendita si applicano sanzioni amministrative nelle seguenti misure:

1) 2 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 100 milioni di lire fino ad un massimo di 500 milioni di lire, per la omessa notificazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita;

2) 0,50 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 5 milioni di lire fino ad un massimo di 50 milioni di lire, per il mancato rispetto delle disposizioni concernenti le indicazioni da riportare nei listini, il riferimento ai prodotti di mercato, l'obbligo dell'invio dei listini e delle condizioni di vendita a chiunque ne faccia richiesta;

3) dal 2 per cento al 20 per cento dell'importo delle operazioni commerciali irregolari, quale risulta dalle singole fatture emesse, da un minimo di 1 milione di lire ad un massimo di 100 milioni di lire, per le violazioni delle disposizioni non richiamate in precedenza.

Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nel secondo, nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dal Minstero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei modi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

Le imprese di distribuzione sono obbligate a tenere ed a mettere a disposizione degli organi di controllo la documentazione contabile e commerciale indicata nell'articolo 1 della decisione dell'Alta autorità della CECA n. 14-64 dell'8 luglio 1964.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese di distribuzione che facciano parte di organizzazioni di vendita quali sono definite nella decisione n. 1835/81/CECA della Commissione della Comunità economica europea del 3 luglio 1981.

La X Commissione del Senato lo ha modificato al primo comma ed al diciassettesimo comma, ai punti 1 e 2. Mi limiterò a dare lettura di queste modifiche.

« Le imprese di distribuzione che effettuano vendite dirette e vendite da magazzino dei prodotti di acciaio, ad eccezione del rottame, indicati nell'allegato I del

Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1985, di notificare, e di inviare a chiunque ne faccia richiesta, i listini dei prezzi nonché le condizioni di vendita, e loro eventuali modifiche, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo dove hanno la sede principale ».

« 1) 2 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 50 milioni di lire fino ad un massimo di 500 milioni di lire, per la omessa notificazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita;

2) 0,50 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 100 milioni di lire, per il mancato rispetto delle disposizioni concernenti le indicazioni da riportare nei listini, il riferimento ai prodotti di mercato, l'obbligo dell'invio dei listini e delle condizioni di vendita a chiunque ne faccia richiesta ».

Pongo in votazione l'intero articolo, con le modifiche apportate dalla X Commissione del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 2 non è stato modificato.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici » (*Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1182-*B*).

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Cuffaro, Donazzon, Fausti, Ferrari Silvestro, Giovannini, Graduata, Grassucci, Merloni, Napoli, Olivi, Orsenigo, Picchetti, Provantini, Righi, Rocchi, Rossi, Sangalli, Sastro, Viscardi.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO